

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[Novembre / Dicembre 2009]

IVA – VERSAMENTO ACCONTO 2009

(Scadenza adempimento: 28.12.2009)



Lunedì 28 dicembre 2009 (termine così prorogato, essendo il giorno 27 domenica), scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto IVA, per l'anno 2009 (di cui all'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405).

La somma è dovuta a titolo di acconto:

- del versamento relativo al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
- del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali;
- del versamento dovuto per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 74, D.P.R. n. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

Quinto versato in acconto sarà poi detratto da quanto dovuto dai contribuenti nel mese di gennaio (per i mensili), febbraio (per i trimestrali speciali) e marzo (per i trimestrali su opzione).

Il versamento deve essere effettuato, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, mediante **Mod. F24**, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **6013**: contribuenti mensili;
- **6035**: contribuenti trimestrali.

Il versamento può essere effettuato mediante compensazione, ma non può essere rateizzato.

L'acconto non deve essere versato se inferiore ad euro 103,29; inoltre, **sono esonerati** dal versamento dell'acconto in parola i soggetti:

- che hanno iniziato l'attività nell'anno in corso;
- cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
- a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

- ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre risulta un’eccedenza a credito;
- che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. n.388/2000);
- nel regime dei “minimi” di cui all’art.1, co. da 96 a 117, della Finanziaria 2008;
- che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a euro 116,72, e cioè coloro che avrebbero dovuto versare meno di euro 103,29.

Per la determinazione dell’acconto, può essere utilizzato, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, previsionale, o analitico. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una **sanzione amministrativa del 30% della somma non versata** oltre gli interessi nella misura del 3%. In questi casi, sarà possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso che consente di ottenere una riduzione delle sanzioni.

In particolare la misura della sanzione è pari:

- al 2,5% (1/12 del 30%) qualora il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
- al 3% (1/10 del 30%) qualora il pagamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Si ricorda che nell’ipotesi di utilizzo del ravvedimento operoso, andranno utilizzati i seguenti codici tributo:

- **1991** “*interessi sul ravvedimento iva - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007*” (pertanto tali interessi non andranno più sommati al codice tributo dell’acconto);
- **8904** “*sanzione pecuniaria iva*” per il versamento della sanzione.

INVENTARIO DI FINE ANNO

(Adempimenti)



Come di consueto, in occasione della fine dell’anno, le imprese dovranno procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2009.

A tal fine, il primo passo da compiere per la determinazione del valore è quello di raggruppare i beni in categorie omogenee:

- **per natura:** i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo;
- **per valore:** i beni devono avere identico contenuto economico.

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

-
- materie prime: materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;
 - materie sussidiarie: materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;
 - materiali di consumo: materiali usati indirettamente nella produzione;
 - merci: beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;
 - prodotti in corso di lavorazione: beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un'identità fisica ben definita;
 - semilavorati: beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;
 - prodotti finiti: beni pronti per la commercializzazione;
 - lavori in corso su ordinazione: si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell'esercizio.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d'ordine. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i conti d'ordine.

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 9, del Codice Civile, le rimanenze devono essere valutate in base al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, compresi anche altri costi, per la parte ragionevolmente imputabile al prodotto stesso, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

All'impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e comunicati all'Agenzia delle Entrate competente. In ogni

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA


caso, i criteri di la valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). L'assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.

Nell'inventario deve essere riportata la consistenza delle rimanenze finali distinta per categorie omogenee per natura e per valore, il valore attribuito a ciascun gruppo nonché la relativa ubicazione (in presenza di sedi diverse). E' possibile non trascrivere nel Libro inventari l'elenco analitico delle rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo ma alla condizione di tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria le distinte analitiche che sono servite per la compilazione dell'inventario opportunamente datate e sottoscritte.

Da ultimo si ricorda che il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito, quando e se richiesto dall'Amministrazione Finanziaria, in occasione di accessi, ispezioni, verifiche.

INTRASTAT – NUOVE REGOLE DAL 2010

(direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008)



Dal 1° gennaio 2010 saranno applicabili le nuove disposizioni che riguardano contenuti e modalità di presentazione degli elenchi intrastat, per effetto del recepimento delle direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008, che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA dei servizi e disciplina di riferimento per la compilazione degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie.

Il 12 novembre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che rende operativo nel nostro ordinamento quanto disposto dalle suddette direttive comunitarie; in particolare, risultano interessati dalle modifiche in parola il D.P.R. n. 633/72 e il D.L. n. 331/93 convertito dalla legge n. 427/93.

Tuttavia ad oggi i **provvedimenti attuativi che regolamentano nel dettaglio i nuovi adempimenti non sono ancora stati resi pubblici**. Infatti, dopo l'approvazione del citato schema di decreto legislativo, si attendono eventuali modifiche apportate dalle commissioni parlamentari, l'ulteriore passaggio del decreto al Consiglio dei Ministri e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A seguire dovranno essere rapidamente approvati un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze nonché una determinazione del direttore dell'agenzia delle Dogane (di concerto con le

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

Entrate e con l'Istat) per consentire ai numerosi contribuenti italiani di effettuare la prima presentazione degli elenchi intrastat, in vigore della nuova disciplina, prevista per il prossimo 19 febbraio.

In ogni caso, pur in assenza di un quadro normativo definitivo, lo scrivente ritiene opportuno, anche tenuto conto dei complessi nuovi adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, rendere noto che:

dal 1° gennaio 2010, in tema di IVA, saranno applicabili le seguenti disposizioni:

Direttiva n. 2008/8/CE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none">Il luogo di tassazione ai fini dell'IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA comunitari è la residenza del COMMITTENTE
		<ul style="list-style-type: none">Viene esteso l'obbligo di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO effettuate in ambito comunitario. Attualmente l'adempimento viene assolto solo per le operazioni di cessione e acquisto di beni intracomunitarie.
Direttiva n. 2008/117/CE	NUOVA PERIODICITA' INTRASTAT	Viene disposta la periodicità MENSILE di presentazione degli elenchi INTRASTAT quale regola generale , derogando ai singoli stati la possibilità di prevedere, entro determinati limiti , una cadenza trimestrale .

Viene quindi previsto:

- a) un **obbligo** di presentazione dei modelli INTRASTAT **anche in relazione alle prestazioni di servizio** effettuate e ricevute in ambito intracomunitario;
- b) un'unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi, ossia **l'invio telematico**.

Al fine di individuare il tipo di prestazioni da includere nei modelli intrastat, occorre fare riferimento alla nuova formulazione dei suddetti articoli (7-quater e quinquies), pur in assenza della doverosa approvazione legislativa; in particolare l'articolo 7-quater contempla le prestazioni di **servizio**:

- relative a **beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia nonché ogni prestazione inerente la preparazione e l'esecuzione dei lavori immobiliari, ivi compresa la concessione di

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

-
- diritti di utilizzazione di beni immobili e la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori analoghi tra cui i campi di vacanza e i terreni attrezzati per il campeggio;
- relative al **trasporto di passeggeri**;
 - di **ristorazione e catering**, anche rese a bordo di navi, aerei e treni;
 - relative alle locazioni, anche finanziarie, al noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto, mentre l'articolo 7-quinquies disciplina le prestazioni di servizi relativi ad attività:
 - **culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili**, ivi comprese le fiere ed esposizioni, le prestazioni degli organizzatori di dette attività, nonché quelle accessorie alle precedenti.

Secondo le nuove disposizioni gli **elenchi** riepilogativi delle **prestazioni di servizi non devono comprendere** le operazioni per le quali **non è dovuta l'imposta nello Stato membro** in cui è stabilito il **destinatario**. In altre parole, il prestatore nazionale si troverà nella difficile condizione di dover conoscere se i servizi da lui forniti sono soggetti ad IVA nel paese membro in cui il destinatario dei medesimi è stabilito; nel caso si trattasse di prestazioni esenti nel paese del cliente, queste non dovranno essere indicate nei modelli intrastat presentati dal fornitore italiano. Sempre con riferimento alle prestazioni di servizio, è opportuno dare evidenza al fatto che dal prossimo anno, in seguito alla modifica apportata dallo schema di decreto in via di approvazione all'articolo 6, comma 3, del DPR n. 633/72, le prestazioni di **servizio rese da un soggetto passivo comunitario** ad un soggetto passivo nazionale si **considerano effettuate al termine di ciascun anno solare** fino alla conclusione delle prestazioni medesime, purché:

- siano effettuate in modo **continuativo** nell'arco di un periodo **superiore ad un anno**;
- e **non comportino versamenti di acconti o pagamenti**, anche parziali, nel medesimo periodo.

Pertanto **l'IVA dovrà essere assolta dal committente nazionale** al termine di ogni anno, con l'emissione di un'autofattura, da indicare anche nei nuovi modelli intrastat, fino a quando non si esaurisce la prestazione di servizi.

Per quanto concerne la **periodicità di presentazione** dei modelli Intrastat, **fermo restando la cadenza mensile** quale regola generale, l'agenzia delle Dogane ha fornito alcune anticipazioni sugli elenchi riepilogativi delle operazioni e prestazioni intracomunitarie, in particolare:

	ATTUALE	DAL 1° GENNAIO 2010
--	----------------	----------------------------

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

CONTENUTI	gli elenchi riepilogativi contengono i dati relativi alle operazioni di acquisto e di cessione di beni, effettuate in ambito comunitario.	gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle prestazioni di servizio rese e/o ricevute in ambito comunitario a partire dal 1° gennaio 2010.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Cartaceo; Supporto magnetico (floppy disk); Telematico.	ESCLUSIVAMENTE con modalità TELEMATICA
PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE	Cessioni di beni: Fino a €. 40.000,00: Annuale Da €. 40.000,00 a €. 250.000,00: Trimestrale Superiore a €. 250.000,00: Mensile Acquisti di beni: Fino a €. 180.000,00: Annuale Superiore a €. 180.000,00: Mensile La presentazione trimestrale è facoltativa per i soggetti con cadenza annuale	Acquisti e cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti e resi: Trimestrale: per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di 50.000 € negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento. Mensile: tutti gli altri. Il cambio di periodicità avviene qualora la soglia sia superata nel corso del trimestre. (NON E' PIU' PREVISTA LA PRESENTAZIONE ANNUALE).
SCADENZE DI PRESENTAZIONE	mensile: entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento; trimestrale: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; annuale: entro la fine di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;	mensile: entro il 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mese di gennaio 2010 entro il 19 febbraio 2010) trimestrale: entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I° trimestre 2010 entro il 19 aprile 2010).

Inoltre, dalle bozze dei nuovi modelli disponibili è possibile desumere che saranno richieste le seguenti informazioni con riferimento ai servizi resi / ricevuti:

- codice ISO e codice IVA rispettivamente dell'acquirente e del fornitore;
- ammontare dell'operazione in euro;
- ammontare dell'operazione in valuta (solo per i servizi ricevuti);
- **numero e data della fattura emessa / ricevuta;**
- **codice servizio;**

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

-
- **modalità di erogazione;**
 - **modalità di incasso;**
 - **paese di pagamento.**

Permane altresì l'obbligo di indicare, per volumi di spedizioni (cessioni) e arrivi (acquisti) di beni intracomunitari **superiori a 20 milioni di euro annui**, anche le informazioni di natura **statistica**, quali:

- il valore statistico delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- le condizioni di consegna;
- le modalità di trasporto.

Per prepararsi ad effettuare concretamente la spedizione telematica degli elenchi intrastat di gennaio, **i contribuenti dovranno preventivamente attivarsi** al fine di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, firme digitali, software e quant'altro necessita all'impostazione della procedura elettronica. I suddetti strumenti sono già disponibili sul sito dell'agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it.

Lo studio si riserva di tornare sul tema in oggetto non appena il quadro normativo sarà definitivo.

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2009

(fonte ISTAT)



Come di consueto, l'ISTAT ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di ottobre 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) si è attestato per il mese di ottobre 2009 sul valore di 135,5. Rispetto al precedente mese di settembre, l'indice ha registrato una variazione di +0,1%, mentre nel confronto con il corrispondente mese di ottobre dell'anno precedente la variazione è stata di **+0,2%**.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

ACCONTI IRPEF: IN GAZZETTA IL DECRETO PER LA RIDUZIONE DEL 20% (D.L. n. 168/09, G.U. 24/11/09 n. 274)

A decorrere dal 23 novembre scorso è entrato in vigore il D.L. n. 168/2009, che prevedeva la riduzione di venti punti percentuali del versamento degli acconti Irpef 2009 in scadenza lo scorso 30 novembre. Il provvedimento ha disposto:

- il **differimento** del versamento di **venti punti percentuali dell'acconto IRPEF** dovuto per l'anno **2009**, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo, del **saldo d'imposta**, di cui al comma 1 dell'articolo 17 del DPR n. 435/2001, ossia al 16 giugno 2010.

- l'attribuzione di un **credito d'imposta** pari alla riduzione di venti punti percentuali dell'acconto IRPEF, ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto **hanno già provveduto al pagamento della suddetta imposta senza avvalersi del differimento** in parola. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- la **restituzione** nella retribuzione del mese di **dicembre** delle **maggiori somme trattenute** a titolo di acconto, ai soggetti che hanno presentato il modello 730 da parte dei sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento in esame.

IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI: DAL 2010 CAMBIANO LE REGOLE (Legge 27 dicembre 2006, n. 296)



Col 31 dicembre 2009 si esaurisce l'effetto della disposizione transitoria introdotta dal comma 335 della Finanziaria 2007, relativa agli immobili dei professionisti.

In particolare tale norma era stata introdotta per limitare la deducibilità dei costi riferiti agli immobili del professionista, la cui disciplina (art. 54 del TUIR) è stata modificata dal 1° gennaio 2007. Tale norma transitoria prevedeva infatti che la:

"[...] deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo."

Gli immobili del professionista sono sia l'immobile strumentale, ossia lo studio professionale, che quello utilizzato promiscuamente per l'attività, ad esempio l'abitazione in parte adibita a studio.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

Pertanto, **dal 1° gennaio 2010:**

- a)** gli **immobili acquistati** dal professionista sembrerebbero **non essere** più **ammortizzabili**;
- b)** anche i **canoni di leasing** relativi a contratti sottoscritti sempre da tale data torneranno probabilmente ad essere **indeducibili**;
- c)** continueranno ad essere **deducibili gli ammortamenti** relativi a quegli immobili strumentali acquistati nei periodi d'imposta **2007 – 2008 – 2009**;
- d)** si protrae la deducibilità dei **canoni di leasing** immobiliari stipulati nel corso del suddetto triennio (50% per gli immobili ad uso promiscuo);
- e)** le quote di ammortamento ed i canoni di leasing relativi agli immobili acquisiti nel triennio 2007-2009 saranno deducibili **senza operare la riduzione ad 1/3**, prevista dal comma 335 della Finanziaria 2007.



Per dovere di informazione si segnala che, allo stato attuale, la disciplina (anche in considerazione delle conseguenti regole di deducibilità delle manutenzioni) risulta complessa e lacunosa, pertanto è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione; da tempo, infatti, si parla di una proroga alla disposizione vigente nel triennio 2007 – 2009, ma in prossimità della scadenza del triennio nulla è ancora stato pubblicato, di conseguenza quanto in precedenza descritto si attiene ad un'interpretazione della norma assolutamente prudente.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Documento chiuso in redazione in data 19/12/2009

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa La circolare è stata opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.